

TI_GERICHTE 41.2008.1 vom 2. September 2008

TI Tribunale d'appello, 2008-09-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_41.2008.1

FR: TI_GERICHTE 41.2008.1 du 2 septembre 2008

IT: TI_GERICHTE 41.2008.1 del 2 settembre 2008

Regeste

Ricorso tardivo causa errata indicazione del rimedio di diritto. Buona fede in casu non invocabile dall'avvocato patrocinatore

Erwägungen

E. 49

cpv. 3 LPGa; cfr. anche Kölz/Häner, *Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes*, 1993, n. 159 pag. 101; v. anche DTF 122 V 194 consid. 2). Tale principio vale nel caso di errata o omessa indicazione dei rimedi di diritto. Il ricorrente, rispettivamente il suo rappresentante, ha di massima il diritto di prevalersene secondo il principio della buona fede, diritto che tuttavia non gli compete se, come riassunto nella STF 4 settembre 2001 (1A.123/2001) consid. 2a e ripreso in RDAT 2002-I n. 45: "l'inesattezza dell'indicazione gli fosse conosciuta o, comunque, facilmente riconoscibile in ragione di elementi non solo oggettivi ma anche soggettivi, e usando la dovuta diligenza (DTF 123 II 231 consid. 8b, 121 II 72 consid. 2a/b, 117 Ia 297 consid. 2, 421 consid. 2a citata in RDAT 2002 I nr. 45; Borghi/Corti, *Compendio di procedura amministrativa ticinese*, n. 5 all'art. 26, pag. 133). La giurisprudenza ha stabilito che, in particolare, non merita protezione la parte il cui avvocato avrebbe potuto scoprire l'omissione o l'errore, rispettivamente colmare la lacuna dell'indicazione, attraverso la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina (DTF 127 II 198 consid. 2c, 117 Ia 297 consid. 2 pag. 299, 421 consid. 2a)." La succitata giurisprudenza è stata recentemente confermata in DTF 134 I 203 consid. 1.3.1 ["Allerdings geniesst nur Vertrauensschutz, wer die Unrichtigkeit der Rechtsmittelbelehrung nicht kennt und sie auch bei gebührender Aufmerksamkeit nicht hätte erkennen können. Rechtsuchende geniessen keinen Vertrauensschutz, wenn der Mangel für sie bzw. ihren Rechtsvertreter allein schon durch Konsultierung der massgeblichen Verfahrensbestimmung ersichtlich ist. Dagegen wird nicht verlangt, dass neben den Gesetzestexten auch noch die einschlägige Rechtsprechung oder Literatur nachgeschlagen wird (vgl. BGE 124 I 22 E. 1a/aa S. 258; BGE 117 Ia 199 E. 3a S. 125, BGE 117 Ia 421 E. 2a, je mit weiteren Hinweisen; Urteil des Bundesgerichts 1P.653/1997 vom 13. Februar 1998, publ. in: ZBl 100/1999 S. 80)] (cfr. anche Mäschi, *Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung*, 2000, ad art. 98 n. 18 pag. 608). 2.3. Nella fattispecie, va innanzitutto evidenziato che già a fine novembre 2007, quindi subito dopo la ricezione della decisione su opposizione 22 novembre 2007, l'avv. RA 1 risulta aver avuto dei dubbi sulla correttezza del termine di ricorso ivi indicato. Nelle osservazioni 28 aprile 2008 al TCA, egli ha infatti fatto presente che "vista l'informazione sui rimedi di diritto, annessa alla decisione su opposizione emessa il 22.11.2007 dell'Assicurazione Militare, verso la fine del mese di novembre 2007 avevo chiesto per telefono alla collaboratrice dell'Assicurazione Militare, Signora _____, lumi circa la durata del

termine per interporre ricorso; mi ero pure informato al riguardo presso l'opportuna sede giudiziaria". Sempre nelle stesse osservazioni il le-gale ha chiesto l'audizione della citata funzionaria, "la quale potrà provare che il sottoscritto l'aveva contattata telefonicamente per chiedere lumi in merito al termine di ricorso. Intendo così provare la mia buona fede per essermi fidato delle erronee informazioni fornitemi per telefono da detta collaboratrice" (pag. 2). Orbene, nella dichiarazione scritta 2 maggio 2008 (agli atti, doc. 470) la citata collaboratrice ha confermato la conversazione telefonica avuta con l'avv. RA 1, intenzionato a fare ricorso contro la decisione 22 novembre 2007, senza tuttavia ricordarsi la data di tale colloquio. Riguardo al termine di ricorso di tre mesi indicato nella decisione su opposizione, in detta dichiarazione si legge: "la sottoscritta gli ha risposto di non essere a conoscenza di un intervenuto cambiamento del termine di ricorso. Ho poi aggiunto: ...anche perché se il nostro Servizio giuridico ha scritto tre mesi, vuol dire che tre mesi ancora sono e che un'errata indicazione del termine di ricorso da parte del predetto Servizio mi sarebbe parsa alquanto improbabile"; la collaboratrice ha tuttavia fatto presente al legale che "se lo avesse voluto, avrebbe potuto accertarsene presso il nostro Servizio giuridico". Nelle contro-osservazioni 26 maggio 2008 l'avv. RA 1 contesta che la collaboratrice avrebbe fatto riferimento al Servizio giuridico, poiché "se effettivamente la Signora _____ mi avesse indicato di rivolgermi al Servizio giuridico avrei chiesto il nominativo del giurista competente nonché il suo numero diretto di telefono e ciò risulterebbe nella menzionata nota per gli atti", sostenendo che "... sono dati gli estremi per invocare il principio della buona fede, di cui all'art. 9 Cost., volto a tutelare la legittima fiducia dell'amministrato nei confronti dell'autorità amministrativa e volto a permettergli in particolare d'esigere che l'amministrazione rispetti le promesse fatte e che eviti di contraddirsi ... " (pag. 2). Sia come sia, pur volendo ammettere – per ipotesi di lavoro – un'erronea informazione, nel senso che la collaboratrice avrebbe inequivocabilmente confermato il termine di ricorso di tre mesi, ciò non viene in aiuto al legale dell'assicurato. Va qui ricordato che secondo la giurisprudenza, di regola un'informazione erronea è vincolante quando l'autorità, intervenendo in una situazione concreta nei confronti di persone determinate, era competente a rilasciarla, il cittadino non poteva riconoscerne l'inesattezza e, sempre che l'ordinamento legale non sia mutato nel frattempo, fidente nell'informazione ricevuta egli abbia preso delle disposizioni non reversibili senza pregiudizio (DTF 127 I 36 consid. 3a, 126 II 387 consid. 3a; RAMI 2000 KV 126 pag. 223, KV 133 pag. 291 consid. 2a; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, cfr. DTF 121 V 66 consid. 2a e ivi riferimenti). In concreto l'avv. RA 1 avrebbe dovuto e potuto facilmente rendersi conto dell'inesattezza dell'informazione data dalla collaboratrice dell'assicurazione militare, signora _____, la quale del resto non risulta avere la formazione di giurista. Bastava infatti una rapida consultazione della LAM per accorgersi che il suo art. 104 (che stabiliva il termine di ricorso di tre mesi) è stato abrogato con effetto al 1° gennaio 2007 e che di conseguenza fa stato il termine di ricorso di 30 giorni fissato dall'art. 60 cpv. 1 LPG, quest'ultima legge applicabile, salvo espresse deroghe, anche nell'assicurazione militare (art. 1 LAM). Determinante è infatti tener conto che compito di un legale è quello di essere al corrente delle disposizioni legali e procedurali, come pure delle modifiche legislative, ciò in ossequio all'obbligo di diligenza e fedeltà che derivano dal mandato di patrocinio. In questo contesto, la giustificazione addotta dall'avv. RA 1 – che si può di certo ritenere essere sperimentato nel campo delle assicurazioni sociali per i numerosi ricorsi inoltrati al TCA – di non avere dimestichezza nell'ambito dell'assicurazione militare [nelle

osservazioni 13 maggio 2008, il rappresentante della SUVA ha fra l'altro evidenziato che è tuttora pendente una procedura in ambito di assicurazione militare (inc. AM 79.697.552/737), giunta allo stadio di opposizione alla decisione 22 giugno 2007 (pertanto prima della decisione qui contestata), in cui l'avv. RA 1 è coinvolto quale rappresentante; cfr. IX pag. 5] e quindi di essersi fidato delle – a suo dire – erronee informazioni da parte della collaboratrice _____, non è rilevante. In merito all'affermazione del patrocinatore dell'assicurato secondo cui “ mi ero pure informato presso l'opportuna sede giudiziaria” (cfr. osservazioni 28 aprile 2008 pag. 1) – affermazione rimasta peraltro allo stadio di puro parlato –, non è stato allegato né è quindi dato di sapere quando l'avv. RA 1 abbia chiesto informazioni, quale “opportuna sede giudiziaria” sia stata interpellata e che genere di risposta egli abbia ricevuto. In ogni caso vale al riguardo quanto esposto sopra circa l'obbligo di diligenza di un legale. Per questi motivi non è necessario procedere ad eventuali accertamenti. Non è parimenti necessario, come visto sopra, dare seguito alla chiesta audizione della signora _____ (sulla valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner , op. cit., n. 63 pag. 47; Gygi , Bundesverwaltungsrechtspflege, 1983, pag. 274; v. pure DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV n. 10 pag. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti). Con riferimento alla giurisprudenza citata al consid. 2.2, il legale dell'assicurato non può quindi prevalersi, secondo il principio della buona fede, dell'errata indicazione del termine di ricorso, avendo egli dovuto e potuto rendersi conto – con la dovuta diligenza – dell'errore mediante la sola lettura dei testi legali, senza ricorrere alla consultazione della giurisprudenza e della dottrina. In conclusione, essendo il ricorso 27 febbraio 2008 stato inoltrato ben oltre i 30 giorni dalla notifica della decisione su opposizione resa il 22 novembre 2008, il gravame dev'essere dichiarato irricevibile.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.